

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sez. 2a - R.G.n. 2760/2024

RICORSO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa in virtù di delega in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Fiorentini (C.F. FRNSFN55DH501P), Luciano Mariani (C.F. MRNLCN64R01H501B) e Annalisa Ciociano (C.F. CCNLS80B66H703D), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza n. 45, e presso i seguenti domicili telematici ove si richiede vengano eseguite le comunicazioni e notificazioni:

- studiofiorentini@pec.it
- lucianomariani@ordineavvocatiroma.org
- annalisaciociano@puntopec.it

Ricorrente

CONTRO

- **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1 (c.f. 02438750586)

PEC: protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it

Resistente

NONCHE'

- **TUTTI I CANDIDATI** inseriti nella graduatoria finale di merito di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024,

Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO / DECLARATORIA DI NULLITA'

I. Con ricorso principale:

- del provvedimento datato 11 gennaio 2024, prot. GB/2017, reso dalla Commissione di concorso pubblico per il conferimento di n. 800 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore di Polizia Locale (di Roma Capitale), recante ad oggetto *“Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo di Istruttore di Polizia Locale – Area degli istruttori – Famiglia Viglianza. **Riscontro istanza di differimento prova efficienza fisica**”* e notificato in pari data, mediante il quale la citata Commissione ha comunicato il rigetto della citata istanza di differimento;
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale conseguito alla mancata partecipazione alle prove di idoneità fisica, implicito, ovvero esplicito, in tale secondo caso mai comunicato o notificato e dalla stessa non conosciuto;
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/251/2024 del 13.02.2024; prot. n. GB/10782/2024 del 13/02/2024, pubblicata sull'Albo Pretorio telematico di Roma Capitale in data 14.02.2024 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico sopra specificato (Codice RC/IPL) e dei relativi allegati, *in parte qua*, e cioè nella parte in cui non è stato disposto l'inserimento della ricorrente nella posizione – utile – corrispondente al punteggio conseguito nelle prove di valutazione:
 - **Allegato A** – graduatoria finale di merito (che non risulta pubblicata);
 - **Allegato B** – graduatoria finale di merito con codici identificativi;
 - **Allegato C** – graduatoria dei vincitori e degli aventi diritto all'assunzione;
- di ogni altro atto dipendente, conseguente, antecedente o connesso, anche non notificato o non conosciuto, comunque lesivo;

II. con il presente ricorso di motivi aggiunti:

- del verbale n. 7 reso dalla Commissione Esaminatrice in data 13 luglio 2023, con il quale è stata fissata la data del 27 gennaio 2024 come termine di conclusione del procedimento;

- del verbale n. 47 reso dalla Commissione Esaminatrice in data 9 gennaio 2024 con il quale viene ribadito che la data del 12 gennaio 2024 è da considerarsi ultima data utile per lo svolgimento delle prove di esame/idoneità;

Mai notificati o comunicati e conosciuti dalla ricorrente solo in occasione del deposito in giudizio delle difese e dei documenti da parte di Roma Capitale avvenuto in data 4 aprile 2024.

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

nel senso di:

- sospendere, *in parte qua*, l'efficacia degli impugnati provvedimenti;
- disporre l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria dei vincitori con diritto all'assunzione, ed alla prosecuzione dell'iter per l'immissione in servizio, ovvero, in via subordinata, disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria degli idonei ammessi allo scorrimento;
- ordinare all'Amministrazione convenuta la riconvocazione della medesima ricorrente per l'espletamento delle prove di efficienza fisica ovvero per l'espletamento degli atti necessaria per l'immissione in servizio.

IN FATTO

I. La scrivente difesa, al fine di evitare inutili ripetizioni, si riporta, per ciò che attiene alla ricostruzione della situazione di fatto ed alla premessa normativa, a quanto esposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

II. Per ciò che riguarda le vicende successive, Roma Capitale, a seguito della instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando le ragioni della ricorrente e fondando l'asserita legittimità dei provvedimenti impugnati sulla base dei verbali della Commissione Esaminatrice n. 7 del 13 luglio 2023 e n. 47 del 9 gennaio 2004 (in atti) con i quali si sarebbe inteso fissare la data del 27 gennaio 2024 come termine di conclusione del procedimento e il 12 gennaio 2024 come ultima data utile per lo svolgimento delle prove d'esame e di idoneità.

Gli impugnati provvedimenti sono palesemente nulli e comunque illegittimi per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 e 35 Quater DEL D.lgs. 165/2001; VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7 e 11 DEL D.lgs. 487/1994; VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 e 6 DEL BANDO DI CONCORSO; FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO; INCOMPETENZA; VIOLAZIONE ART. 97 COST. IN TERMINI DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPRITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED IRRAGIONEVOLEZZA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE

I.1. La fissazione, da parte della Commissione Esaminatrice, di un termine perentorio per lo svolgimento della prova di idoneità fisica è da ritenersi, come già osservato nel ricorso principale, del tutto illegittima.

Come agevolmente rilevabile dal quadro normativo già delineato nel ricorso principale, né la normativa generale, né quella speciale, pongono vincoli all'Amministrazione resistente ai fini dell'adozione di un calendario delle prove *d'esame/idoneità* tale da imporre un termine ultimativo oltre il quale non sia più possibile fissare in alcun caso, sebbene nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di celere conclusione della procedura concorsuale, una sessione di recupero della prova selettiva che il candidato non abbia potuto svolgere per motivazioni non dipendenti dalla propria volontà, soprattutto nel caso in cui detta impossibilità sia derivata da motivi di salute.

I.2. La normativa di riferimento, al contrario, rimette alla discrezionalità dell'Amministrazione l'organizzazione delle procedure selettive in maniera tale da garantire *l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza della procedura*; tutti principi questi che appaiono violati nel caso di specie in cui la candidata, pur avendo brillantemente superato le prove d'esame, si è vista immotivatamente negare, prima ancora della conclusione della procedura selettiva, il recupero di una prova di efficienza fisica che, a termini stessi del bando, **non dà nemmeno luogo a punteggio e non concorre alla formazione della graduatoria.**

I.3. Di segno opposto all'impugnata determinazione della Commissione, risulta essere lo stesso art. 3 comma 2 del bando nel momento in cui prevede, senza la previsione di termini ultimativi, che *eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.*

Tale norma va dunque interpretata nel senso che impedimenti fisici che impongono limitazioni al normale svolgimento della prova giustificano l'adozione di misure perequative, sia con riferimento ai modi, che ai tempi di esecuzione dell'incombente. E' rimesso alla Commissione esaminatrice il compito di operare le relative valutazioni, ed individuare le necessarie soluzioni, sulla base di quella che si ritiene essere una discrezionalità tecnica riferibile, tuttavia, al solo accertamento della natura e gravità dell'impedimento fisico ed alla possibilità di derogare, in base a quanto rilevato nell'ambito di tale accertamento tecnico, alle prescrizioni del bando riguardanti gli ordinari modi e tempi di svolgimento delle prove.

Ma, allo stesso tempo, non si ritiene che la medesima Commissione abbia il potere, e dunque la competenza, per disciplinare gli aspetti organizzativi del concorso, come invece avvenuto per il caso di specie in cui pur non venendo messa in discussione, ai

fini della decisione sul richiesto rinvio, la gravità dell'impedimento fisico, è stato introdotto, *sic et simpliciter*, un termine ultimativo delle prove che non trova alcuna giustificazione nella fonti normative, generali e speciali, sopra richiamate.

L'incompetenza della Commissione esaminatrice in ordine agli aspetti organizzativi del concorso è confermata dal fatto che, con riferimento alla prima istanza di differimento, previa acquisizione del parere tecnico della medesima Commissione, i seguiti procedurali della riconvocazione sono stati gestiti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (*"In disparte ogni valutazione di carattere generale sulla possibilità o meno per la p.a. di introdurre – con una comunicazione del Direttore dell'Ufficio Concorsi – oneri procedurali ulteriori in capo ai candidati di un concorso non previsti né dalla legge né dal bando"*. TAR Lazio, Sez. II Quater, sent. n. 3982/2024).

Ma anche a voler ammettere, senza nulla concedere, che spetti alla Commissione d'esame anche la determinazione degli adempimenti organizzativi concernenti la durata complessiva della selezione concorsuale, non si verterebbe più, sotto tale particolare aspetto, in materia di discrezionalità tecnica risultando pertanto necessaria la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento. Ponderazione che, con riferimento all'impugnato provvedimento, appare del tutto omessa.

I.4. Non può inoltre rilevare, ai fini della giustificazione dell'impugnato diniego, il disposto dell'art. 11 del D.p.r. 487/1994, così come modificato dal D.p.r. 82/2023, che prevede un termine di 180 giorni per la conclusione della procedura concorsuale, per i seguenti motivi:

- la norma in esame non si ritiene applicabile alla presente fattispecie in base del principio *tempus regit actum* trattandosi di procedura concorsuale bandita prima dell'entrata in vigore della novella;
- non si tratta di termine vincolante avendo natura chiaramente acceleratoria come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione: *Le procedure concorsuali si concludono **di norma** entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte;*

- anche sotto il profilo sostanziale non risulta che la Commissione abbia fatto valere detta disposizione normativa visto che le attività di formazione della graduatoria di merito sono andate ben oltre il suddetto termine e visto che, come risulta dagli stessi verbali *ex adverso* richiamati sono ancora da calendarizzare ulteriori sessioni di recupero della prova di efficienza fisica.

I.5. Infine, sotto il profilo del rispetto dei principi di celere ed economica conclusione della procedura concorsuale a cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a conformarsi, non è dato ravvisare, per il caso di accoglimento dell'istanza di differimento, alcuna possibile violazione della normativa richiamata in premessa visto che al momento del rigetto dell'istanza, come precedentemente accennato, la graduatoria era ben lungi dall'essere stilata, con la conseguenza che la necessaria osservanza dei principi sopra richiamati non avrebbe in ogni caso costituito, **rispetto ad una** [REDACTED] un ostacolo alla fissazione di una ulteriore sessione di recupero della prova fisica.

Il provvedimento di rigetto si dimostra poi ancor più irragionevole, ingiusto e contrastante con i principi di parità di trattamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa se si considera il fatto che **ulteriori sessioni di recupero della prova di efficienza fisica sono state effettivamente fissate successivamente alla data del 12 gennaio 2024 ed ancora altre dovranno essere calendarizzate, con riferimento a candidate che non hanno potuto ancora sostenere la suddetta prova per impedimenti legati allo stato di gravidanza.**

Ciò si evince chiaramente dai verbali impugnati e dalla stessa delibera di approvazione della graduatoria finale che, sul punto, espressamente rileva:

“infine, in data 12 gennaio 2024 si è tenuta la giornata di recupero della prova di efficienza fisica per i candidati ammessi con riserva e risultati idonei alla prova orale nonché la prova orale per n. 2 candidati che avevano presentato motivata istanza di differimento il 18 dicembre 2023, ultimo giorno di svolgimento delle prove orali. Alla prova di recupero sono risultate assenti giustificate, tenuto conto della

tutela prevista dalla normativa vigente in materia, n. 8 candidate che avevano chiesto un ulteriore differimento per motivi legati al proprio stato di gravidanza”.

Ed allora, in mancanza di specifiche disposizioni di legge e/o di bando che vietino, in generale, il recupero della prova di idoneità fisica per candidati che versano nella condizione della odierna ricorrente, non si comprende il motivo per il quale la stessa – pur in presenza di un generale **termine ordinario** di conclusione del procedimento concorsuale - non sia stata inserita in una delle sessioni di recupero della prova fisica successivamente fissate – o ancora da fissarsi - a favore delle neo mamme. Non vi è alcun motivo per discriminare, ai fini del rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento all'interno di una procedura concorsuale, i [redacted] rispetto a coloro che sono colpiti da limitazioni fisiche permanenti o che versano in stato di gravidanza.

Da non sottovalutare peraltro la circostanza che l'odierna ricorrente, che già aveva ottenuto un primo rinvio della prova fisica [redacted] [redacted] per il quale ha richiesto il secondo rinvio, [redacted]

[redacted] Alla stessa va pertanto riconosciuta la tutela prescritta dall'Art. 7 del D.p.r. 487/1994.

I.6. Da ultimo, non sarebbe apparso affatto irragionevole, quand'anche vi fosse stata l'imminente necessità di concludere la procedura concorsuale ed in mancanza di specifici impedimenti normativi, prevedere l'inserimento con riserva della candidata nella graduatoria finale di merito proprio a fronte del fatto che la prova di efficienza fisica non dà luogo ad alcun punteggio.

Tale soluzione si rivela ancor più ragionevole, e non impedita da motivi di natura organizzativa, se si considera il fatto che, come previsto dall'art. 8 del bando, l'Amministrazione si è riservata la possibilità di effettuare, ai fini dell'assunzione dell'aspirante lavoratrice - e dunque in un momento successivo alla redazione della graduatoria dei vincitori - ulteriori accertamenti psico-fisici.

I.7. Con riferimento agli aspetti sopra trattati risulta rilevante la giurisprudenza di questo Tribunale già richiamata nel ricorso principale oltre alle seguenti dirimenti pronunzie:

- C.di S. Sez. II, sent. n. 4544/2021

*“Con la sentenza n. -OMISSIS- è stato accolto il ricorso per il difetto di motivazione della nota impugnata, non essendo rappresentato alcun concreto profilo organizzativo ostativo a consentire la convocazione per gli accertamenti fisici in data successiva al recupero totale dall’intervento chirurgico subito per effetto di un trauma riportato in servizio, trattandosi di un periodo di trenta giorni **“non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso”**”.*

[.....]

L’appello è infondato.

[.....]

Il termine fissato dal decreto del capo della Polizia del 13 marzo 2019, alla data del 2 agosto 2019, neppure poteva essere considerato perentorio o “indifferibile” come sostiene l’Amministrazione appellante, data la natura intrinsecamente ordinatoria di tutti i termini procedurali e la evidente natura organizzativa dei termini che si era posta l’Amministrazione.

Per costante giurisprudenza, infatti, in mancanza di una espressa previsione contraria il decorso di un termine del procedimento non comporta la perdita in capo all’Amministrazione del potere di provvedere, per cui alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità (Consiglio di Stato Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236; Sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1519; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 1061).

[.....]

Quanto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione al rispetto dei tempi del procedimento che - anche a prescindere dalla natura concorsuale del procedimento -

comunque avrebbero potuto prevalere sulle esigenze del singolo, in relazione al numero dei soggetti coinvolti nel procedimento di scorrimento della graduatoria e nella successiva fase della verifica dei requisiti per l'ammissione al corso di formazione, si deve rilevare che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'Amministrazione non ha indicato alcun elemento di fatto ai fini della verifica in concreto della impossibilità oggettiva e assoluta di procedere al rinvio.

Neppure nell'atto di appello la difesa erariale ha dedotto alcuna circostanza del genere in punto di fatto.

Non sussisteva la necessità di assicurare la contestualità delle prove, essendo quelle scritte di merito già state sostenute, ed essendo anche conclusa la relativa fase con l'approvazione della graduatoria. Neppure vi era una particolare esigenza di rispetto della par condicio tra i candidati, in quanto le prove di efficienza fisica e di idoneità fisica sono comunque svolte in forma individuale e sono tese all'accertamento della idoneità fisica del singolo, non ad una valutazione comparativa con gli altri candidati, trattandosi solo di un accertamento di idoneità.

Sotto tale profilo, ritiene il Collegio di richiamare quanto già affermato dalla Sezione, in una speciale procedura di assunzione prevista per la Polizia penitenziaria, per cui il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente alla data prevista dalla legge per il completamento della procedura, "non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla procedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità" (cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n.4043)".

- TAR LAZIO Sez. I quater, sent. n. 5765/2024

"Non essendo possibile rinvenire quelle esigenze di svolgimento simultaneo della verifica di tutti i candidati, che caratterizzano, invece, la prova scritta, "giustificata dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità

dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali” (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683), l’amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) accordare il (breve) rinvio richiesto, data anche la disponibilità di ulteriori giornate dedicate alle prove orali, a dimostrazione dell’agevole conciliabilità dell’istanza della ricorrente con gli aspetti organizzativi del concorso, che non sarebbero stati per nulla compromessi dal suo accoglimento, così mancando qualsiasi “ragionevole giustificazione dell’amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall’interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura”(T.A.R. per la Campania, cit.)”.

I.8. Va infine osservato che l'amministrazione resistente, in mancanza di cogenti disposizioni di legge e di bando, oltre che di impedimenti di carattere organizzativo, avrebbe dovuto valutare la domanda di rinvio della prova d'idoneità fisica sulla base del principio del *favor participationis*, che risulta, nel caso di specie, assolutamente violato

Alla luce di quanto sopra dedotto e considerato, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso introduttivo e di quello di motivi aggiunti:

NEL MERITO:

- **In via principale**, annullare i provvedimenti impugnati come specificati in epigrafe, e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente vincitrice del concorso in quanto collocatasi in posizione utile della graduatoria finale di merito disponendone il relativo inserimento;
- **in via subordinata**, sempre previo annullamento degli atti impugnati, dichiarare la ricorrente candidata idonea non vincitrice con diritto alla scorrimento in graduatoria.

IN VIA CAUTELARE:

- sospendere l'efficacia degli atti amministrativi impugnati.

- In via propulsiva:

- disporre l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, e la prosecuzione dell'iter per l'immissione in servizio, ovvero, in via subordinata, disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria degli idonei ammessi allo scorrimento;

- ordinare all'Amministrazione convenuta la riconvocazione della medesima ricorrente per l'espletamento delle prove di efficienza fisica ovvero per l'espletamento degli atti per l'immissione in servizio.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto ammonta ad € 325,00 trattandosi di ricorso avverso procedura concorsuale per impiego pubblico.

Avv. Luciano Mariani Avv. Stefano Fiorentini Avv. Annalisa Ciociano

Firmato digitalmente da: MARIANI LUCIANO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 16/04/2024 11:03:43